



**GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI DELLE
STRUTTURE OSPEDALIERE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA**

ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONVENZIONE
CIG: _____

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E
DEGLI IMMOBILI DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DI REGGIO EMILIA

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, CF. 91252510374 con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni (di seguito nominata, per brevità, anche "**Agenzia**");

E

____, CF _____ sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, anche "**Fornitore**");

OPPURE

____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominato, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a)** che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- b)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza del importo massimo stabilito, ai canoni, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- c)** che il singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l' Azienda sanitaria contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione dell'Ordinativo di fornitura (**i.e. contratto**);

- d)** che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere e, pertanto, ha proceduto all'individuazione del Fornitore mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il __/__/____;
- e)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i relativi servizi connessi e accessori oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture e dei relativi servizi connessi e accessori da erogare e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- g)** che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h)** che il Fornitore, da verifiche d'ufficio, risulta regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura;
- i)** che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- j)** che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- k)** che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalla Azienda sanitaria con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura il quale, nei limiti ivi previsti, sarà per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta Tecnica ed economica del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione il Capitolato Tecnico e i suoi allegati.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia (Azienda Sanitaria contraente) comunica la deliberazione di servirsi dei servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'erogazione degli stessi.
- e) Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Atto e degli atti e documenti in esso richiamati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto avente ad oggetto la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e degli immobili delle strutture ospedaliere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara.

2. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dall'Azienda sanitaria, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda stessa nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
3. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923 e di quanto previsto in caso di variazioni ai sensi degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Aziende sanitarie che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Aziende sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all'Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo "Modalità di conclusione".
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi e le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende sanitarie.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito. I Punti Ordinanti, dotati di firma digitale, inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Aziende sanitarie che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: _____, Via _____ n. _____, telefono n. _____ ovvero mediante fax al numero dedicato _____.

4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Azienda sanitaria contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 3, eventualmente incrementato ai sensi dello stesso articolo, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. L'Azienda Sanitaria contraente che aderisce alla Convenzione effettua il proprio Ordinativo di Fornitura, il quale avrà durata sino al 60° mese successivo alla stipula della presente Convenzione.
3. L'Ordinativo di Fornitura può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Agenzia.
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazione di tutti i servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che L'Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a

- qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Azienda Sanitaria contraente debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con la medesima Azienda. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali aziendali continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda sanitaria contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda sanitaria contraente e/o da terzi autorizzati.
 9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
 10. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché all'Azienda sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali proprio Ordinativo di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre

Aziende sanitarie. Inoltre, l'Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal proprio Ordinativo di Fornitura.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i seguenti servizi: servizio di "Call Center"; servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti, in particolare: servizio energia; servizi di manutenzione degli impianti tecnologici; servizio di pronto intervento, tutto così come disciplinato nel Capitolato Tecnico di gara e nei suoi allegati;
 - b) eseguire i lavori su impianti e immobili tutto così come disciplinato nel Capitolato Tecnico di gara e nei suoi allegati;
 - c) manlevare e tenere indenne l'Agenzia nonché l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento delle apparecchiature oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle normative previste nella Convenzione e nell'Ordinativo di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

L'Appaltatore dovrà dirigere i lavori personalmente o a mezzo del Direttore di Cantiere da lui delegato; dovrà impiegare materiali di buona qualità ed eseguire direttamente i lavori, senza cederli in appalto a terzi.

Qualora faccia ricorso ad altre Ditte risponderà sempre direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente delle opere costruite, sia civilmente che penalmente tenendo sollevate dai danni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori. Egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite, sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto ed alla loro perfetta riuscita e funzionalità, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia rispetto all'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzione già eseguite e di terzi o a cose di terzi.

Qualunque danno od ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli oneri particolari relativi alle singole opere da eseguirsi in base al presente appalto saranno sempre a carico dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri ed obblighi:

1. Stipulazione di accordi e sviluppo delle procedure amministrative per l'acquisizione dei diritti, permessi, licenze ed autorizzazioni di carattere provvisorio connessi alle necessità di cantiere e delle attività;
2. La fornitura di tutto il personale esecutivo, gli attrezzi e gli strumenti idonei e necessari all'esecuzione delle attività connesse all'appalto.
3. Rilievi e misurazioni e tracciamenti relativi all'impianto di cantiere e alle opere da eseguire;
4. La delimitazione dell'area di cantiere e la costruzione delle eventuali opere provvisorie idonee a limitarne l'accesso, se ritenute necessarie dalla D.L.;
5. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso o di dispositivi di segnalazione a scopo di sicurezza nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori;
6. Il costo dei materiali di rispetto deve essere compreso nella fornitura e posa delle opere edili e degli impianti in cui tali materiali sono montati.
7. La pulizia quotidiana dei locali oggetto d'appalto e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto. Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti di ogni genere, ecc., e la pulizia finale degli ambienti.
8. Sgombero della neve dal cantiere e dalle opere in costruzione limitatamente alle necessità dei lavori;
9. Spostamento totale o parziale del cantiere qualora alla data prevista per l'ultimazione dei lavori questi non siano terminati per cause imputabili all'Appaltatore e se ne richieda lo spostamento per necessità dell'Ente Committente;
10. Riconsegna ai parchi magazzini dell'Ente Committente dei materiali residuati e delle attrezzature di proprietà dell'Ente Committente;
11. Consegna, alla D.L., di qualsiasi oggetto venisse rinvenuto nell'esecuzione delle opere che sarà di esclusiva proprietà dell'Amministrazione;
12. Segnalazione giornaliera delle forze e dei mezzi d'opera presenti in cantiere come richiesto dal Servizio Attività Tecniche;
13. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le verifiche, le prove, i collaudi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
14. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su qualsiasi struttura di particolare importanza statica.

15. Tutta la necessaria assistenza, le attrezzature ed apparecchiature per l'esecuzione delle operazioni di collaudo e di verifica di corretta esecuzione dei lavori.
16. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante. A richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte e per le quali l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
17. Il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito od installazione, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e forniti dall'Amministrazione. I danni che per cause dipendenti dall'Impresa o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa.
18. Nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e la firma del certificato di collaudo, l'impresa è obbligata:
 - ad eseguire senza pretendere alcun compenso, tutte le prove ed i lavori richiesti dal Collaudatore;
 - e fino allo scadere delle condizioni di garanzia:
 - alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dalla Stazione Appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima.
 - In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la Stazione Appaltante ha piena facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi, addebitandone all'impresa ogni onere relativo;
19. L'impresa per quanto di sua competenza è inoltre tenuta all'osservanza delle norme di salvaguardia ambientale e di igiene attualmente in vigore;
20. La fornitura in duplice copia di:
 - documentazione contenente le istruzioni d'uso delle apparecchiature, eventualmente, installate;
 - descrizione tecnica delle apparecchiature;
 - indirizzo e recapito telefonico a cui gli operatori possono fare riferimento in caso di necessità;
 - manuali di servizio necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria (compresi schemi elettrici e/o circuitali);

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalla rata d'acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle normative vigenti. Ogni più ampia responsabilità in casi di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa restando sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e degli immobili delle strutture ospedaliere

dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, così come descritti nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati.

Articolo 12 - Servizi previsti

1. L'appalto ha per oggetto:

- servizio di "Call Center";
- servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti, in particolare:
- servizio energia;
- servizi di manutenzione degli impianti tecnologici;
- servizio di pronto intervento;
- lavori su impianti e immobili.

Il tutto così descritto nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale complessivo dovuto al Fornitore riferito ai servizi compresi nel canone ordinario è quello indicato nell'offerta economica dello stesso ossia €..... esclusa IVA.
2. A tale importo si intendono sommati quelli relativi ai lavori su impianti e immobili, così come definiti dal Capitolato Tecnico di gara. Si intende che l'importo complessivo relativo ai lavori sugli impianti e sugli immobili (di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente Capitolato Tecnico) non potrà superare il 40% del canone complessivo, IVA esclusa, corrisposto nei 5 anni di durata contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento del servizio di cui al Capitolato Tecnico e all'offerta ove migliorativa.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e pertanto qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico di gara.

Articolo 15- Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dalla presente Convenzione e previa verifica da parte della Amministrazione della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
2. **L'ammontare dell'appalto a canone viene corrisposto in rate mensili per il servizio energia (tabella A dell'Offerta economica) e per il servizio di call center e semestrali per le altre manutenzioni (tabelle da B a G dell'Offerta economica).** Nel calcolo della rata verranno utilizzati i prezzi che il Fornitore offrirà in sede di gara.
3. Le fatturazioni dovranno tenere conto di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010. Sull'importo netto dell'acconto dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento in applicazione delle prescrizioni previste all'art. 4, comma 3, del predetto D.P.R. 207/2010, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito alla verifica di conformità ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico di gara. È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
5. Ciascuna fattura, da rilasciarsi da parte del Fornitore successivamente all'accertamento ed all'emissione del certificato di cui al comma precedente, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nella presente Convenzione.
6. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto ovvero le modalità di fatturazione, comunicati all'Affidatario a mezzo fax ovvero raccomandata A/R, determinano la sospensione del termine di pagamento.
7. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato.
8. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare da parte dell'Amministrazione contraente;
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo la Convenzione si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 16 - Contabilità dei lavori e delle somministrazioni – opere a misura e opere in economia

La contabilità dei lavori deve essere effettuata a misura, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di gara; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) deve essere detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula $(SAL \cdot (1 - IS) \cdot R)$ (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto).

Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, l'Azienda compenserà solamente gli interventi comprovati da un buono di lavoro timbrato e firmato da un referente dell'Azienda.

I lavori potranno essere contabilizzati in economia previo accordo con la Direzione Lavori (D.L.) e solo quando le voci di costo che compongono l'intervento non sono ricomprese in elenco prezzi o le modalità di esecuzione contengono peculiarità tecniche ed operative che le rendono non confrontabili alle descrizioni dell'elenco prezzi;

La Ditta Appaltatrice dovrà preventivamente concordare ed essere autorizzata, di volta in volta, alla esecuzione di lavori in economia dalla Direzione Lavori.

La Ditta Appaltatrice dovrà convertire gli elenchi prezzi unitari offerti in idoneo file compatibile con il programma informatico per la gestione della contabilità (S.T.R.).

L'Appaltatore non potrà pretendere la valutazione in economia dei lavori eseguiti per motivo di: frammentarietà degli interventi; discontinuità nell'esecuzione dei lavori; frazionamento della manodopera su piccoli interventi diffusi.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione Lavori l'accertamento della misura in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare; come la verifica e la misurazione di tutto ciò che deve essere misurato prima della posa in opera, rimanendo stabilito e convenuto che se per difetto di ricognizione non richiesta a tempo debito talune quantità non fossero esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione della Direzione dei Lavori.

L'assuntore dovrà consegnare i documenti necessari alla redazione delle contabilità e del relativo Stato di Avanzamento Lavori in una unica soluzione.

La contabilità delle opere eseguite in economia dovrà precisare l'attribuzione delle ore di manodopera impiegate alle singole attività svolte.

Per le opere eseguite in economia le mercedi orarie degli operai saranno, per le differenti qualifiche, quelle previste dall'elenco prezzi con deduzione del ribasso percentuale offerto.

Il controllo della qualifica degli operai potrà essere fatto attraverso il libro paghe e/o il libro matricola.

Articolo 17 - Contabilità dei lavori e delle somministrazioni – misurazioni e constatazione delle somministrazioni

Il rilievo e le misurazioni dei lavori, la constatazione del numero e delle ore di lavoro degli operai, saranno eseguite dal Direttore dei Lavori o dal personale da lui incaricato, in contraddittorio con gli agenti dell'assuntore.

Si stabilisce che l'assuntore dovrà sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori, o dai suoi Assistenti, allo scopo di conoscere la quantità dei materiali somministrati od impiegati e di consentire tutti quegli accertamenti che si riterranno utili in merito.

Articolo 18 - Contabilità dei lavori e delle somministrazioni – pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, al netto delle ritenute di legge, l'importo minimo di Euro 250.000 (duecentocinquantamila).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento. In caso di ritardata emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ai sensi dell'art. 26 L.166/2002. s.m.i. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il conto finale dei lavori è redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto stabilito dalla normativa in materia di LLPP.

Articolo 19 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20 - Penali

1. Le penali sono stabilite nel Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di gara.
2. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall'Azienda sanitaria per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda sanitaria o

dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione.

4. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda sanitaria e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'Azienda sanitaria contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura;
8. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dall'Azienda sanitaria. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda Sanitaria contraente hanno/ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 (al netto degli oneri fiscali). La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Azienda sanitaria contraente/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo "Penali", hanno/ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

4. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Azienda sanitaria contraente a far data dalla ricezione del relativo Ordinato di Fornitura e nei limiti degli importi nello stesso previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Ordinativo e dalla Convenzione, pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda sanitaria contraente/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine i soggetti contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda sanitaria contraente e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 22 - Responsabilità dei prodotti

1. Prima della consegna, tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità del soggetto contraente medesimo se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 23 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché l'Azienda sanitaria contraente, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 24 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, i singoli soggetti aderenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di raccomandata a/r, dal soggetto contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, il medesimo soggetto e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il soggetto contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro i soggetti contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) nel caso in cui il soggetto contraente abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - m) qualora il soggetto contraente, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.P.R. 207/2010, abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti negativo per due volte

consecutive. A tal fine il soggetto contraente comunica alla Agenzia, inviando la relativa documentazione, l'avvenuta risoluzione. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D. Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, l'Agenzia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'Ordinativo di Fornitura risolto.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda sanitaria interessata, per le parti di rispettiva competenza, può risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 25 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo della ditta o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L'Azienda sanitaria contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda sanitaria contraente.
5. In caso di recesso dell'Azienda sanitaria contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

**Articolo 26 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di
risoluzione per inadempimento**

- 1 In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.

Articolo 27 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Azienda sanitaria contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Azienda sanitaria contraente e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura.
3. In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda stessa, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Azienda sanitaria contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui tratta la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma;
5. Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l'esecuzione contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 28 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., nei limiti del 30% dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda Sanitaria contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 L. n. 575/1965.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Azienda Sanitaria contraente, della perfetta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Su richiesta della Azienda Sanitaria contraente il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria contraente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:
- _____;
- _____;
- _____.
12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
13. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.
14. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda potrà risolvere la Convenzione e l'Azienda sanitaria contraente l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. L'Azienda Sanitaria contraente, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, D.P.R. n. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.
16. L' Azienda Sanitaria contraente si atterrà alle disposizioni previste dal "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", di cui al par. 10.2 del Capitolato Tecnico, e in particolare richiederà alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'art. 91 D.lgs. 159/2011 e smi, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili", indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art. 118 D. Lgs n. 163/2006 e smi), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
17. Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, l'Azienda Sanitaria contraente, prima di procedere all'autorizzazione

dei sub-contratti o dei sub affidamenti, acquisirà i certificati camerali con dicitura antimafia che saranno comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 91 D.lgs. 159/2011 e smi. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, l'Azienda Sanitaria contraente procederà anche in assenza dell'informativa, previa acquisizione del certificato camerale con dicitura antimafia. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, l'Azienda Sanitaria contraente negherà l'autorizzazione al subappalto.

18. L'aggiudicatario ha l'obbligo di inserire in tutti i sub contratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria.
19. Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria contraente ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.
20. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 15 aprile 2011 presso la Prefettura di Reggio Emilia e che qui s'intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
21. La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare all'Azienda Sanitaria contraente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
22. La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
23. La sottoscritta impresa s'impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
24. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni

interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 D.lgs. 159/2011 e s.m., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

25. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dei soggetti contraenti.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il soggetto contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il singolo Ordinativo di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 30 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dei soggetti contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne i soggetti contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dei soggetti medesimi.
3. I soggetti contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ai soggetti medesimi la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dei soggetti contraenti, gli stessi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa avanzata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 31 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Agenzia, nonché dell'Azienda sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Articolo 32 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 33 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 34 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda sanitaria contraente, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso l'Azienda sanitaria contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla

trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 35 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie per legge.

Articolo 36 - Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda sanitaria contraente e all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dai soggetti contraenti.

Articolo 37 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o del singolo Ordinativo di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Azienda sanitaria contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA

Sottoscritto con firma digitale ai sensi

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del

del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Modalità di conclusione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi connessi e accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e Pagamenti), Articoli 16, 17 e 18 (Contabilità dei lavori), Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Penali), Articolo 21 (Cauzione definitiva), Articolo 22 (Responsabilità dei prodotti), Articolo 23 (Riservatezza), Articolo 24 (Risoluzione), Articolo 25 (Recesso), Articolo 26 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento) Articolo 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 28 (Subappalto), Articolo 29 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 30 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 31 (Responsabile della fornitura), Articolo 32 (Conciliazione presso la CCIAA); Articolo 33 (Foro competente), Articolo 34 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 35 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 36 (Verifiche sull'esecuzione del contratto), Articolo 37 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs 82/05 e s.m.i.
